

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 marzo 2006, n. 071/Pres.

Regolamento concernente modalità e criteri per l'individuazione annuale dell'elenco delle emittenti televisive e radiofoniche private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), definisce le modalità ed i criteri per l'individuazione annuale dell'elenco delle emittenti televisive e radiofoniche private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione regionale per la realizzazione di programmi e di servizi radiotelevisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari.

Art. 2
(Requisiti di ammissibilità)

1. Le emittenti televisive di cui all'articolo 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) titolarità di concessione ministeriale;
- b) fatturato pari ad almeno euro 154.937,06, realizzato nell'anno precedente a quella della presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;
- c) trasmissione di almeno due telegiornali al giorno, della durata minima di quindici minuti ciascuno;
- d) disponibilità e impegno alla realizzazione di «format» di almeno trenta minuti, comprendenti sia interviste in studio ed in esterna che filmati e documentazioni di approfondimento anche nelle lingue regionali e minoritarie;
- e) personale composto da almeno quattro dipendenti, dei quali almeno due con rapporto di lavoro giornalistico con contratti FNSI, FRT, a tempo pieno o parziale, secondo la vigente normativa;
- f) sede principale ed operativa dell'emittente nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, oppure significativa «audience» nello stesso territorio, con copertura del segnale per almeno il 70 per cento della popolazione regionale, oppure proprietà o disponibilità in convenzione di almeno una struttura per l'informazione avente sede nel territorio regionale, con impiego di personale in conformità a quanto previsto dalla lettera e).

2. Per le emittenti televisive che trasmettono giornalmente almeno due notiziari autoprodotti in lingua slovena, friulana, tedesca e nelle altre lingue ammesse a tutela ai

sensi della vigente normativa nazionale e regionale, si prescinde dal possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b).

3. Le emittenti radiofoniche di cui all'articolo 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) titolarità di concessione ministeriale;
- b) trasmissione di notiziari giornalieri autoprodotti di carattere locale;
- c) presenza all'interno dell'emittente di almeno un responsabile dell'informazione iscritto all'Ordine dei Giornalisti.

Art. 3

(Domanda di inserimento e documentazione)

1. I soggetti titolari di emittenti televisive e radiofoniche private locali interessati all'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 1 devono presentare all'Ufficio stampa della Presidenza della Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita domanda di inserimento.

2. Per le emittenti televisive, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia della concessione rilasciata ai sensi della vigente normativa, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante della società o altro ente richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la titolarità della predetta concessione e gli estremi identificativi della medesima;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;
- c) dichiarazione attestante la disponibilità e l'impegno alla realizzazione di «format», in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d);
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f);
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il palinsesto delle trasmissioni di una giornata tipo;
- f) copia fotostatica di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore della domanda.

3. Le emittenti che non trasmettono il dato relativo al fatturato, in quanto rientranti nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, come desumibile dall'esame del palinsesto di cui al comma 2, lettera e), devono in ogni caso evidenziare esplicitamente nella domanda la sussistenza di tale condizione.

4. Per le emittenti radiofoniche, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia della concessione rilasciata ai sensi della vigente normativa, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante della società o altro ente richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000,

- attestante la titolarità della predetta concessione e gli estremi di identificazione della medesima;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'indicazione della media dei fatturati realizzati dall'emittente nel biennio precedente alla presentazione della domanda, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'elencazione dei comuni coperti dal segnale dell'emittente;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il palinsesto delle trasmissioni di una giornata tipo;
 - e) copia fotostatica della tessera d'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti di almeno un responsabile dell'informazione dell'emittente;
 - f) copia fotostatica di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore della domanda.

5. Le attestazioni di cui ai commi 2 e 4 possono essere prodotte anche con un'unica dichiarazione sostitutiva, purché questa riporti chiaramente e ordinatamente tutte le singole indicazioni richieste. In tema di sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, si applica l'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

6. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede il timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine. In caso di recapito a mano o tramite corriere il rispetto della data di scadenza è comprovato dal protocollo dell'ufficio competente. Le istanze inviate fuori da detti termini non sono prese in considerazione.

Art. 4

(Indicazione del fatturato)

1. Ai fini del presente regolamento, per fatturato si intende il volume d'affari conseguito dall'emittente ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora il soggetto richiedente gestisca anche attività diverse da quella dell'esercizio dell'attività radiotelevisiva, l'indicazione dei dati relativi al fatturato deve riferirsi esclusivamente all'esercizio dell'attività televisiva o radiofonica svolta dall'emittente.

Art. 5

(Modalità di formazione dell'elenco)

1. L'Ufficio stampa della Presidenza, verificata la regolarità della documentazione presentata a corredo delle domande e la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, provvede a redigere l'elenco di cui all'articolo 1.

2. L'elenco, le domande e la documentazione di cui al comma 1 vengono quindi trasmessi al Co.Re.Com. che esprime il proprio parere entro il successivo 31 gennaio.

3. Sulla base del parere di cui al comma 2, il Capo Ufficio stampa della Presidenza provvede con proprio decreto all'adozione dell'elenco. Il decreto medesimo viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'ufficio competente può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai soggetti richiedenti.

Art. 7
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8
(Norma transitoria)

1 In sede di prima applicazione, per le sole emittenti radiofoniche, la domanda di inserimento e la documentazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Co.Re.Com. esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni.

Art. 9
(Abrogazione)

1. È abrogato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 11/2001 per l'individuazione delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione regionale», emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2001, n. 0493/Pres.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.